



l'esistenza in vita dell'assicurato in quel momento ("L' I. N. F. pagherà... all'assicurato se sarà allora in vita"). La condizione dell'esistenza in vita alla data del 1° luglio 1956 implica che la detta data costituisce il termine finale di durata del contratto, termine che si compie alle ore 24 dell'ultimo giorno - ciò a prescindere dal fatto che allorché, in un contratto di durata, viene indicata la data di scadenza, il "dies ad quem" rappresenta l'ultimo giorno in cui il contratto è in vigore -

L'espressione contenuta nel provvedimento di rivalutazione, secondo cui la rivalutazione stessa si applica ai contratti "in vigore" alla data del 1° luglio 1956, è stata intesa nel senso che i disposti beneficiari riguardano i contratti rispetto ai quali, alla data del 1° luglio 1956, non si erano già verificati eventi risolutivi (compiimento del termine nel caso di vita ovvero risoluzione in itinere per morte dell'assicurato). Il che non può darsi nei riguardi dei contratti con scadenza alla data del 1° luglio 1956 con l'esistenza in